

Regolamento AVO Terracina

Articolo 1 (Premessa)

1. L'Associazione Volontari Ospedalieri di Terracina svolge la propria attività presso le locali strutture socio-sanitarie, previa stipulazione di regolare convenzione con le A.S.L. o i Comuni interessati, ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole parti contraenti.
2. L'A.V.O. Terracina espleta la propria attività a mezzo di volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati.
3. L'A.V.O., ferma restando la sede in Terracina, può svolgere l'attività anche in Comuni limitrofi, istituendovi possibilmente una Sezione, a condizione che in detti Comuni non esista già una A.V.O. e sempre previa convenzione con i competenti Enti e istituzioni.
4. Ove in detti Comuni in futuro dovesse essere costituita una A.V.O. locale, l'attività della A.V.O. Terracina cesserà.
5. L'A.V.O. Terracina curerà, direttamente o a mezzo delle A.S.L. o Comuni interessati, l'assicurazione degli operatori (tirocinanti, soci) a norma di legge, pur restando chiaro il presupposto che tra i predetti operatori e l'Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite a norma delle vigenti norme di legge sul volontariato e dello Statuto dell'Associazione.
6. Gli operatori di cui sopra, data la natura dell'attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all'Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
7. L'A.V.O. Terracina, associata alla Federavo, con sede in Milano, s'impegna a tenere a base della propria attività le norme organizzative suggerite dalla predetta Federazione.

Articolo 2 (Ammissione)

1. Possono essere ammessi all'A.V.O. Terracina soggetti di ambo i sessi **di età compresa tra i 17 e i 75 anni**, che siano fisicamente e psicologicamente idonei all'attività da svolgere e che accettino lo Statuto e il Regolamento dell'A.V.O. Terracina.
2. Per l'ammissione occorre frequentare il corso di base e aver superato il successivo colloquio e, inoltre, aver seguito il periodo di tirocinio.
Il corso di base può essere frequentato anche da soggetti di età inferiore a 18 anni ma superiore ai 16 anni.
Per specifici casi sono contemplate eccezioni (vedi articolo 3 punto 1).
3. All'ammissione ai corsi di base e ai successivi gradi previsti dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 4 (Centri di impiego)

1. I Centri di impiego sono presso le corsie dei presidi sanitari e assistenziali convenzionati con l'A.V.O. Terracina.
2. Gli ammessi ai detti Centri, dopo l'esito favorevole del colloquio di verifica conclusivo del corso, acquisiscono la qualifica di "Tirocinanti" e svolgono la loro attività affiancati da un Volontario Guida e sotto il controllo del Responsabile di Reparto della struttura sanitaria ove il Tirocinante svolge il servizio.
3. Al termine del periodo di tirocinio, stabilito dal Consiglio Direttivo, il Volontario Guida farà una relazione sull'idoneità del "tirocinante" ai fini di ammissione, o meno, dello stesso a "Volontario".
4. Il periodo di tirocinio può essere prorogato per una più attenta valutazione dell'attitudine del Volontario.
5. I Centri di impiego sono, oltre che presso le corsie dei presidi sanitari e assistenziali, anche presso i relativi Ambulatori, Day Hospital, Servizi di Pronto Soccorso e Accettazione, Servizi Diagnostici e di Ospedalizzazione Domiciliare.
6. Gli ammessi ai Centri di impiego, opereranno sotto la propria responsabilità, osservando i turni di servizio, predisposti dal proprio Responsabile di Reparto AVO e le prescritte norme di comportamento.
7. Il Consiglio Direttivo può ammettere ai Centri di impiego Volontari provenienti da altre AVO previo colloquio di verifica e parere del Presidente della Associazione di provenienza.
8. Fra i Centri di impiego va compresa anche la Segreteria dell'Associazione, per la cui ammissione non è indispensabile la frequenza al corso di base, così come prescritto al precedente articolo 3 di detto Regolamento.
9. I Volontari che per un periodo continuativo di tre mesi, o per ripetute assenze, non dovute a motivi validamente giustificati, non prestano la loro regolare opera, decadono da "Volontario AVO".
10. I volontari possono prestare servizio nei centri di impiego ospedalieri fino al compimento degli 80 anni di età, previo specifico assenso del Responsabile di Reparto e presentazione di certificato di idoneità psicofisica a partire dal compimento dei 75 anni.

Articolo 5 (Soci)

Sono Soci tutti volontari che dopo il corso di base e il tirocinio sono ammessi, con giudizio discrezionale e insindacabile del Consiglio Direttivo, ad operare nei centri di impiego e che pagano la quota sociale

I Soci:

- a) **devono dichiarare** la propria disponibilità ad un coinvolgimento nella vita associativa;
- b) **devono impegnarsi a** rispettare con coerenza i principi e le finalità dello Statuto dell'A.V.O. Terracina;
- c) **devono dichiarare** di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di



Presidente	Avena Vincenzo
Vicepresidente	Borsa Marisa

Articolo 8 (Gratuità del servizio)

1. Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la "gratuità".
2. Nessun Volontario, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinate all'Associazione.
3. In considerazione, però, che non si può vietare ad un cittadino di contribuire a sostenere una iniziativa di volontariato come l'AVO, l'Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro familiari solo dopo la loro dimissione dall'ospedale o istituto di ricovero.
4. In quest'ultimo caso le eventuali offerte debbono essere versate sul c/c postale o bancario dell'A.V.O. Terracina il cui modulo di versamento dovrà essere fornito dalla Segreteria dell'Associazione: il Volontario non dovrà mai fare da tramite.

Articolo 9 (Comportamento in servizio)

1. Sin dal periodo di tirocinio il servizio assistenziale va disimpegnato sempre con correttezza, serietà e puntualità.
2. La comprensione, la cortesia e lo spirito di fratellanza verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale dipendente dai presidi debbono sempre caratterizzare l'attività del Volontario.
3. Nessun operatore dell'A.V.O. Terracina può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per se, congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie o assistenziali, o da ricoverati in atto o dimessi.

Articolo 10 (Copertura assicurativa)

1. L'Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.
2. Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario.
3. La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all'attività svolta dal Volontario e che non deve essere sostitutiva di compiti e attività propri degli operatori socio sanitari.
4. Sempre ai fini assicurativi è importante che la presenza del Volontario presso il centro di impiego sia attestata da una firma apposta dal Volontario a inizio turno.
5. La copertura assicurativa non si applica all'eventuale periodo di aspettativa. E' indispensabile, pertanto, ai fini assicurativi, che l'inizio del periodo di aspettativa e il termine, con la relativa data di rientro, siano comunicate per iscritto all'Associazione.

A.V.O. Terracina

Associazione Volontari Ospedalieri - Via Firenze c/o Ospedale A. Fiorini - 04019 Terracina LT

Sito: <http://avo.terracina.wordpress.com>

e-Mail: avo.terracina@libero.it

C.F. e P.I.: [91106500597](http://www.91106500597)

5 per mille: [91106500597](http://www.91106500597)

IBAN: [IT5110510474160C0200524195](http://www.IT5110510474160C0200524195)



Presidente
Vicepresidente

Avena Vincenzo
Borsa Marisa

8. In sede di Assemblea tutti i Soci hanno diritto ad intervenire.
9. Tutti gli Associati devono partecipare alla vita dell'Associazione portando il contributo delle loro idee, facendo conoscere i loro interessi, attivandosi nella realizzazione delle iniziative sociali.
10. La partecipazione attiva si può avere in due momenti:
- nella fase di proposta di iniziative;
 - nella fase di realizzazione.
11. La partecipazione degli Associati all'Assemblea dei soci e alle altre riunioni in cui si discutono proposte e iniziative sociali, è altrettanto importante e necessaria per la vita dell'Associazione quanto lo è il servizio di volontariato prestato nelle corsie.
12. Le linee programmatiche presentate annualmente dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci forniscono agli Associati un orientamento utile alla formulazione delle proposte.
13. Tutti gli Associati possono quindi presentare al Presidente nuove proposte e osservazioni sulle iniziative esemplificate nelle linee programmatiche.
14. Il Consiglio Direttivo esamina le proposte, seleziona quelle che possono rientrare nel programma dell'Associazione e ne approfondisce ogni aspetto in collaborazione con i proponenti.
15. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro, nominandone un responsabile per la definizione dei progetti, anche sotto l'aspetto economico. Il Tesoriere dovrà sempre esprimere un parere sulla congruità e fattibilità del budget previsto per ogni iniziativa.
16. I progetti saranno esaminati dal Consiglio Direttivo per la loro eventuale approvazione e attuazione.
17. Per la realizzazione, il Consiglio Direttivo potrà confermare i Gruppi di lavoro o costituirne ex novo, nominandone il responsabile.
18. I responsabili dei Gruppi di lavoro partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo che hanno all'ordine del giorno i progetti.

Articolo 14

(Modalità per la elezione a cariche sociali)

- Tutti i Soci hanno diritto a candidarsi alle elezioni dei Componenti degli Organi Sociali.**
- L'Assemblea dei Soci durante la quale avverranno le elezioni alle cariche sociali viene convocata su richiesta del Consiglio Direttivo poco prima dello scadere del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
- La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica.
- La comunicazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima e deve contenere:
 - la data della convocazione;
 - l'elenco dei soci che hanno dato la loro disponibilità ad essere eletti.
- Per la elezione dei Componenti degli Organi Sociali si procede mediante la presentazione ai Soci, nel giorno dell'Assemblea, di una lista – una per ciascun Organo sociale da rinnovare

A.V.O. Terracina

Associazione Volontari Ospedalieri - Via Firenze v/o Ospedale A. Fiorini - 04019 Terracina LT

Sito: <http://avo.terracina.wordpress.com>

e-Mail: avo.terracina@libero.it

C.F. e P.I.: [91106500597](http://www.91106500597)

5 per mille: [91106500597](http://www.91106500597)

IBAN: [IT5110510474160C0200524195](http://www.IT5110510474160C0200524195)

- o integrare – contenente i nomi dei Soci aventi i requisiti, che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi.
- All'inizio della seduta le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono assunte dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica, o da un Consigliere dallo stesso delegato.
 - L'Assemblea eleggerà a maggioranza tre Scrutatori.
 - La lista o le liste per il Consiglio Direttivo devono essere composte, per almeno un terzo, da candidati che non componevano il Consiglio decaduto.
 - Non è possibile candidarsi contemporaneamente per più di una carica.
 - Il Socio che ha i requisiti previsti (almeno un anno di anzianità come Socio, con ininterrotta attività di servizio) deve dare comunicazione della sua disponibilità a candidarsi.
 - L'elenco di ciascun organo sociale, con i candidati in ordine alfabetico, viene sottoposto all'Assemblea dei soci
 - Ultimati i lavori, il Presidente dichiara chiusa la seduta ed, assistito dal Segretario, redige apposito verbale che va sottoscritto da entrambi.
 - Detto verbale, debitamente sottoscritto da tutti gli scrutatori, dovrà essere dagli stessi consegnato al Presidente dell'Assemblea dei soci che, constatata la regolarità, lo sottoscriverà e proclamerà gli eletti, tenendo ben presente che, in caso di parità di voti, dovrà essere data la precedenza al più anziano di iscrizione all'Associazione e, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Articolo 15 (Incompatibilità)

- E' incompatibile che i Componenti del Consiglio Direttivo siano parenti o affini di Componenti del Collegio dei Probiviri (o Commissione di Disciplina) e del Collegio dei Revisori dei conti.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo più di due parenti o affini.
- I Componenti della Commissione di disciplina e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere, in seno a ciascun collegio, parenti o affini.

Articolo 16 (Consiglio Direttivo)

- E' composto da 7 a 11 membri ed elegge il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, e uno o due vice-presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del presidente.
- Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei soci, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
 - nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore



Presidente	Avena Vincenzo
Vicepresidente	Borsa Marisa

anche all'infuori dei suoi componenti;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione;
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 4. Il Consiglio Direttivo, cui compete la gestione dell'Associazione, decide mediante verbali di seduta (altrimenti detti atti deliberativi) adottati a maggioranza dei Consiglieri presenti – ed a scrutinio segreto se riguarda persone.
 5. L'atto deliberativo va sottoscritto dal Presidente, dal Segretario presenti nell'adozione del predetto atto.
 6. Tutti i Consiglieri, assieme al Presidente ed al Segretario, sono personalmente e solidalmente responsabili di fronte all'Assemblea dei Soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi direttamente interessati.
 7. La responsabilità non sussiste nei confronti dei Consiglieri che non hanno partecipato alla riunione o che, presenti, abbiano dichiarato a verbale, e sottoscritto, il proprio motivato dissenso ed incondizionata dissociazione.
 8. In caso di assenza senza giustificato motivo di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio questo viene considerato decaduto dall'incarico
 9. Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva.
 10. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente è presieduto dal Consigliere più anziano.
 11. In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età. Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva.

Articolo 17

(Atto deliberativo del Consiglio Direttivo)

1. I verbali di seduta vanno stilati, a cura del Segretario, durante la seduta, sottoscritti da tutti i presenti, numerati cronologicamente per anno, e riuniti in apposito registro da custodire in archivio.

Articolo 18

(Presidente del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa.
2. Presiede il Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali, promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa ed, in casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse della Associazione.
3. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo di delegare in forma scritta e in via temporanea ad uno o più componenti del Consiglio medesimo il compimento di alcuni atti

A.V.O. Terracina

Ing. Giovanni Robertoni
 Dr. Paolo
 Dr. Alessandra
 Dr. Roberto
 Dr. Roberto



Presidente	Avena Vincenzo
Vicepresidente	Borsa Marisa

che non comportino impegni per l'Associazione, stabilendone materia e limiti. Può avvalersi, con il consenso del Consiglio Direttivo, del supporto tecnico di esperti e consulenti.

4. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, **aspettativa o dimissioni**, è sostituito dal Vice Presidente **sino alla data di rientro o al rinnovo delle cariche sociali**.
5. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, è sostituito dal Consigliere più anziano

Articolo 19 (Segretario e Tesoriere)

1. Il Segretario coadiuva il Presidente, coordina l'attività della Segreteria, indirizza l'attività del Tesoriere ed ha i seguenti compiti:
 - tenuta ed aggiornamento del registro degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
 - definizione del Piano dei Conti in cui si articola il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Associazione.
2. Il Tesoriere, d'intesa con il Segretario,:
 - cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa secondo le modalità indicate nell'articolo 30 punto 3 e 7;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
 - nella sua funzione di Economo, provvede direttamente al tesseramento dei Soci e alla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili, nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 20 (Consiglieri)

1. I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività.
2. Ai singoli Consiglieri non è attribuita né può essere, attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione medesima è il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, però, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportino impegni per l'Associazione.
4. Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il Volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Borsa Marisa', 'Avena Vincenzo', and 'Consiglieri'.



Presidente
Vicepresidente

Avena Vincenzo
Borsa Marisa

Articolo 21 (Collegio dei Revisori)

1. Quando istituito è' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell'associazione e riferisce annualmente all'Assemblea e, se necessario, al Consiglio Direttivo.
2. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto apposito verbale di cui viene, poi, trasmesso copia al Consiglio Direttivo.

Articolo 22 (Collegio dei Probiviri- Commissione di disciplina)

1. E' composto da tre membri ed elegge fra essi il Presidente.
2. E' investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del Socio, quali che siano le funzioni ricoperte, a sensi del successivo art. 6.
3. Esso giudica ex bono et aequo.
4. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto apposito verbale di cui viene, poi, trasmesso copia al Consiglio Direttivo.

Articolo 23 (Incarichi sociali)

1. Tutte le cariche e gli incarichi sociali hanno la durata di tre anni e sono gratuiti: pure gratuite sono le prestazioni fornite dai Volontari.
2. Qualora venga a **cessare la presenza e partecipazione di** un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito dal candidato primo fra i non eletti. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.
3. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. **In tal caso dovranno essere rinnovate le cariche sociali.**
4. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Articolo 24 (Responsabili di Ospedale)

1. I Responsabili di Ospedale possono essere nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
2. La nomina a Responsabile di Ospedale ha la durata di tre anni e può essere rinnovata per non più di due volte consecutivamente, **salvo diverso avviso del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.**

A.V.O. Terracina

Associazione Volontari Ospedalieri - Via Firenze c/o Ospedale A. Fiorini - 04019 Terracina LT

Sito: <http://avo.terracina.wordpress.com>

e-Mail: avo.terracina@libero.it

C.F. e P.I.: [91106500597](http://www.91106500597)

5 per mille: [91106500597](http://www.91106500597)

IBAN: [IT5110510474160C00200524195](http://www.IT5110510474160C00200524195)



Presidente	Avena Vincenzo
Vicepresidente	Borsa Marisa

Articolo 27 (Attività promozionale)

1. Il Consiglio Direttivo può affidare ad un Consigliere o ad un Gruppo di Lavoro, lo studio per la programmazione di mezzi e sistemi più idonei atti a far conoscere alla cittadinanza gli scopi dell'AVO per diffondere l'iniziativa e sollecitare nuove adesioni.
2. Il Consiglio Direttivo approverà al riguardo un programma operativo la cui esecuzione verrà coordinata dalla Segreteria e da un Consigliere all'uopo incaricato a garanzia che quanto pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell'A.V.O. Terracina.

Articolo 28 (Pubblicazione di giornali e riviste)

1. Qualora l'A.V.O. Terracina dovesse pervenire nella determinazione di pubblicare, oltre ad un "Notiziario", un proprio "Giornale" o una propria "Rivista" dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un Direttore Responsabile, riservando sempre al Consiglio Direttivo o a un Consigliere delegato, il preventivo "benessere" sulla materia da trattare, sui singoli articoli e notizie da pubblicarsi, e sulla incidenza della relativa spesa da sostenere.

Articolo 29 (Contabilità)

1. Ogni spesa va deliberata dal Consiglio Direttivo e non può superare l'ammontare della somma prevista nei singoli relativi stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
2. Il Consiglio nel decidere la spesa deve accertare la effettiva disponibilità.
3. Le entrate e le uscite devono essere sempre registrate. I pagamenti devono avvenire tramite assegno bancario a firma del Presidente o del Tesoriere o loro delegati. **I pagamenti in contanti vanno autorizzati formalmente dal Presidente.** Fanno eccezione le piccole spese sostenute con il fondo cassa dal Tesoriere nella sua funzione di Economo che cura la tenuta di un registro contabile di economato.
4. Possono essere istituite, per le piccole spese, una Piccola Cassa della Segreteria ed una Piccola Cassa degli Ospedali, utilizzate rispettivamente dai volontari addetti alla Segreteria e dai Responsabili di Ospedale. La dotazione delle "piccole casse" viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di deliberazione del Rendiconto Preventivo. Le spese sostenute vengono registrate direttamente dai volontari in appositi registri controllati a cura del Tesoriere.
5. Per giustificati motivi e su autorizzazione del Presidente, le spese possono essere effettuate anche direttamente da un Volontario che, successivamente, ne richiederà il rimborso per iscritto al Tesoriere.

A.V.O. Terracina

Associazione Volontari Ospedalieri - Via Firenze e/o Ospedale A. Fiorini - 04019 Terracina LT

Sito: <http://avo.terracina.wordpress.com>

e-Mail: avo.terracina@libero.it

C.F. e P.I.: 91106500597

5 per mille: 91106500597

IBAN: IT51 F051 0474 160C C020 0524 195

Articolo 32

(Rapporti con Autorità civili e religiose)

1. I rapporti con le Autorità civili e religiose locali saranno tenuti dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Consigliere delegato dal Presidente e saranno sempre ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando il non rinunciabile principio dell'autonomia dell'A.V.O. Terracina.
2. I rapporti con le Autorità ministeriali ed Osservatorio Nazionale sono tenuti dal Presidente della Federavo o da suo delegato.

Articolo 33

(Rapporti con altre Associazioni o movimenti)

1. I rapporti con le altre Associazioni movimenti o gruppi di volontariato, vanno impostati nello spirito della massima collaborazione nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.
1. E' da escludere che l'A.V.O. Terracina possa aderire ad altre Federazioni o Movimenti o sottostare a coordinamenti nel cui vertice non sia rappresentata anche l'A.V.O. Terracina.

Articolo 34

(Rinvio)

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento del volontariato, nei limiti statutari.

Roberto
Pietro
Domenico
Francesco
Maurizio
Roberto

L'articolo 19 nel punto 2, primo capoverso viene modificato come segue:

- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione dei documenti relativi secondo le modalità indicate nell'articolo 30 punto 3 - ;

L'articolo 22 nel punto 2 viene modificato come segue:

2. È investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni del Socio, quali che siano le funzioni ricoperte / ;

L'articolo 6 viene modificato aggiungendo un punto 4.

4. Il socio che si dimette o che perde la qualità di socio per effetto del precedente punto 1 è tenuto a restituire all'Associazione le chiavi delle stanze dell'Avo, dei Reparti e/o Centri di impiego nei quali operava in qualità di socio Avo e il tessero di riconoscimento Avo ..